



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE

del giorno _____, tra la delegazione di parte datoriale ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni centrali e dell'Area Funzioni centrali che hanno sottoscritto i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Premessa

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, che reca *"Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie"*;

VISTO l'articolo 12, comma 3-*bis* e comma 3-*ter* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, secondo cui le somme corrispondenti alle maggiori entrate del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge. n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari;

Visto che l'art. 135, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che la

ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Corte di giustizia tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 31 agosto 2022 n. 130, recante Disposizioni in materia di giustizia tributaria e di processo tributario, che ha modificato, tra l'altro, la denominazione degli uffici giudiziari tributari in Corti di giustizia tributaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, reg.to alla Corte dei conti in data 13 ottobre 2021 al n. 1423, con il quale alla lett. a) è stata individuata la quota di risorse derivante dal versamento del contributo unificato nell'anno 2020, pari ad euro 4.548.348,00, da destinare alla giustizia tributaria ed, in particolare, all'incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari, sulla base del personale in servizio nell'annualità 2020;

PRESO ATTO del fatto che, in virtù del citato art. 135, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'annualità di cui trattasi, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria non ha adottato la delibera per l'individuazione delle Corti di giustizia tributaria che hanno raggiunto l'obiettivo di riduzione delle pendenze di almeno il 10% rispetto a quelle risultanti al termine dell'anno precedente,

LE PARTI CONCORDANO

Date le risorse di cui alla lett. a) del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2021, pari complessivamente ad **euro 4.548.348,00**.

Ai sensi dell'art. 135, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, in deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ammontare di risorse destinate a ciascun singolo Ufficio giudiziario (*budget di sede*) è determinato sulla base del personale in servizio nell'anno 2020.

Così definito l'ammontare di risorse per singolo ufficio, secondo quanto stabilito dalla norma sopra richiamata, le somme spettanti a ciascun dipendente sono determinate sulla base della seguente *scala parametrica*

Scala parametrica	
Dirigente	200
Direttore segreteria CGT	180
Area III	150
Area II F3-F6	145
Area II F1-F2	130
Area I	110

Con riferimento al personale delle aree funzionali il valore del compenso è altresì commisurato al tempo lavorato secondo la vigente normativa in base all'apporto partecipativo.

Al dirigente/direttore di più uffici, nell'ipotesi di sovrapposizione temporale d'incarico, spetta il compenso per la sede di cui è titolare e un ulteriore compenso (30 per cento) per ogni sede di reggenza, determinato tenendo conto:

- del periodo di durata dell'incarico "*ad interim*";
- dell'apporto partecipativo riscontrato nel periodo di cui al punto precedente, calcolato nella misura del 30 per cento.

La delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

Comparto Funzioni centrali

UIL PA	_____
FED. CONFSAL UNSA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
USB PI	_____
CONFINTESA FP	_____
FLP	_____

Area Funzioni centrali

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	_____
UNADIS	_____
UIL PA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
DIRSTAT FIALP	_____
CIDA FC	_____
FLEPAR	_____
FEMEPA	_____